

Ai sensi dell'articolo 37, comma 1, della “*Legge sulle Associazioni*” (Gazzetta Ufficiale, N° 70/97), e in conformità con l’articolo 43 della “*Costituzione della Repubblica di Croazia*” (Gazzetta Ufficiale, N° 56/90), dell’articolo 4, comma 2, della “*Legge costituzionale sui diritti e sulle libertà dell’uomo, e sui diritti delle Comunità Etniche e Nazionali o Minoranze della Repubblica di Croazia*” (Gazzetta Ufficiale, N° 65/91 e 27/92), del “*Trattato tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica italiana sui diritti delle minoranze*” (Gazzetta Ufficiale - Accordi internazionali, N° 15/97), l’Assemblea della Comunità degli Italiani di **VISINADA** ha approvato il seguente

S T A T U T O **della COMUNITÀ DEGLI ITALIANI - VISINADA**

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

La Comunità degli Italiani di **VISINADA** (di seguito denominata CI) è l'organizzazione ufficiale, autonoma, apartitica, democratica e pluralistica degli Italiani di **VISINADA**, e nel territorio di sua competenza, di cui esprime e rappresenta l'articolazione complessiva dei bisogni culturali, politici, economici e sociali, al fine della conservazione, della promozione e dello sviluppo dell'identità nazionale.

La CI si occupa, in piena autonomia, di tutti gli interessi, individuali e collettivi, dei suoi membri e promuove, presso i competenti organi, l'assunzione di misure corrispondenti a controllare l'applicazione di tutte le norme di tutela della Comunità Nazionale Italiana stabilite dalle Leggi, dagli Statuti e dagli Atti delle unità dell'autonomia e dell'amministrazione locale.

La Comunità degli Italiani di **VISINADA** (di seguito denominata CI) è l'organizzazione ufficiale, autonoma, apartitica, democratica e pluralistica degli Italiani residenti in **COMUNE DI VISINADA** e nel territorio di sua competenza, che svolge la sua attività per la realizzazione delle finalità stabilite dal presente Statuto.

Articolo 2

La CI è persona giuridica.
La CI si associa all'"Unione Italiana".

II. DENOMINAZIONE, SEDE LEGALE, COMPETENZA TERRITORIALE E SIMBOLI

Articolo 3

La CI ha la seguente denominazione:

COMUNITÀ DEGLI ITALIANI - VISINADA

ZAJEDNICA TALIJANA - VIŽINADA

La denominazione abbreviata è: CI - VISINADA- ZT - VIŽINADA
La sede della CI è a VISINADA in Via VISINADA 16

Articolo 4

La CI ha il proprio timbro. Il timbro è ROTONDO con la dicitura “Comunità degli Italiani” VISINADA e la dicitura - Zajednica Talijana” - VIŽINADA con al centro IL SIMBOLO STORICO DI VISINADA

Articolo 5

La CI svolge la propria attività sul territorio che comprende IL COMUNE DI VISINADA e le altre località limitrofe prive di forme organizzate della Comunità Nazionale Italiana.

Articolo 6

La CI ha come propri simboli quelli dell’Unione Italiana e IL SIMBOLO STORICO DI VISINADA

III. COMPITI E FINALITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE

Articolo 7

Sono finalità fondamentali della CI:

- l'affermazione dei diritti specifici e il soddisfacimento dei complessivi bisogni nazionali, culturali, politici, economici e sociali dei suoi membri;
- l'affermazione della soggettività della Comunità Nazionale Italiana, e delle sue strutture, la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo dell’identità nazionale, culturale e linguistica dei suoi membri, e più in generale della Comunità Nazionale Italiana, sul territorio di sua competenza;
- il conseguimento dell'uniformità di trattamento giuridico-costituzionale, nonché la piena realizzazione dei diritti della Comunità Nazionale Italiana al più alto livello conseguito, in virtù della sua autoctonia, ai sensi delle vigenti disposizioni giuridico-costituzionali, dei Trattati internazionali, nonché dei diritti acquisiti.

Sono finalità generali della CI le finalità fondamentali e l’“Indirizzo Programmatico” dell’Unione Italiana.

Le finalità particolari della CI sono fissate dall'Indirizzo programmatico generale approvato dall'Assemblea .

IV. ATTIVITÀ DELLA CI

Articolo 8

Al fine di realizzare le finalità fondamentali stabilite dal presente Statuto, per le necessità dei suoi membri la CI svolge le seguenti attività, sul proprio territorio e all’estero:

- organizzazione di convegni, di attività e di manifestazioni culturali, artistiche, filodrammatiche e musicali, di spettacoli e di concerti;
- organizzazione di seminari, di corsi di lingue e di formazione;
- organizzazione e allestimento di mostre, di mostre-vendita, di spettacoli, di ex-tempore;
- organizzazione di viaggi d’istruzione, culturali e ricreativi;
- organizzazione di attività nel campo dell’educazione, dell’istruzione e della ricerca;

- edizione di pubblicazioni e organizzazione di attività nel campo dell'informazione e dell'editoria;
- organizzazione di attività sportive, sociali, umanitarie, sanitarie e religiose;
- organizzazione di attività giovanili e per la terza età;
- organizzazione di attività di coordinamento di rapporti con l'Unione Italiana, le altre Comunità degli Italiani, gli Enti e le Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana, e i rappresentanti della Comunità Nazionale Italiana negli organismi politici e amministrativi;
- organizzazione di attività e assistenza in campo legale e amministrativo;
- attività economica;
- offerta di servizi di contabilità, informatici, di traduzioni, trascrizione e fotocopiatura;
- offerta di servizi turistico-alberghieri per i membri e gli ospiti della CI;
- collabora con le altre Comunità Nazionali;
- collabora con organismi, Enti, Istituzioni, Associazioni, Organizzazioni, Società, e con la società civile, della Nazione Madre;
- collabora con le Regioni, le Città ed i Comuni, con i loro organi e organismi;
- segue e promuove l'applicazione delle disposizioni costituzionali, legislative, statutarie e normative relative ai diritti e alla tutela della Comunità Nazionale Italiana sul territorio di sua competenza;
- formula e prepara suggerimenti, pareri, osservazioni e proposte su tutte le iniziative statutarie e sulle disposizioni e decreti che regolano la posizione, il ruolo, i diritti e l'attuazione della tutela della Comunità Nazionale Italiana e, sul territorio di sua competenza, le avanza alle Regioni, alle Città, ai Comuni e ai loro organismi;
- organizzazione di attività e iniziative previste dalla Costituzione, dalla Legge, nonché dagli Statuti regionali, cittadini o comunali;
- organizzazione di attività finalizzate alla conservazione, al mantenimento, alla promozione e allo sviluppo del ruolo, della posizione, della soggettività, dell'integrità, dell'uniformità di trattamento giuridico-costituzionale al più alto livello conseguito, dei diritti, della tutela e dell'identità della Comunità Nazionale Italiana e dei suoi appartenenti;
- altro, qualora necessari, in conformità alle leggi vigenti.

V. MEMBRI, FORME E MODALITÀ D'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

La CI ha soci effettivi, soci onorari e soci sostenitori.

I soci della CI sono contemporaneamente soci dell'Unione Italiana.

Nell'ambito della CI i soci esercitano i diritti stabiliti dal presente Statuto, mentre nell'Unione Italiana realizzano i diritti e le funzioni di comune interesse per la Comunità Nazionale Italiana stabiliti dallo Statuto dell'Unione Italiana.

Articolo 10

Sono soci effettivi della CI tutti i cittadini croati maggiorenni, che hanno la residenza sul territorio di sua competenza, e che sottoscrivono la domanda di adesione dichiarando di essere “di nazionalità italiana” e/o “di cultura e madrelingua italiana” e accettino di rispettare il presente Statuto ed i principi programmatici fondamentali della CI.

I cittadini stranieri, permanentemente residenti in Croazia, possono associarsi alla CI in qualità di soci effettivi alle medesime condizioni previste dal comma precedente.

Il diritto di voto attivo e passivo è riservato ai soci effettivi.

Articolo 11

Sono soci onorari e soci sostenitori tutti i cittadini maggiorenni croati, o stranieri permanentemente residenti in Croazia, che non si riconoscono nella definizione di cui all'articolo 10 del presente Statuto, ma desiderino associarsi alla CI.

Sono soci onorari, ai sensi del precedente comma 1, tutti coloro cui vengano riconosciuti particolari meriti nell'affermazione, nello sviluppo e nella crescita della CI e della Comunità Nazionale Italiana nel suo complesso.

Sono soci sostenitori, ai sensi del comma 1 del presente articolo, tutti coloro che desiderino contribuire materialmente all'affermazione, allo sviluppo e alla crescita della CI e della Comunità Nazionale Italiana nel suo complesso.

I soci onorari e i soci sostenitori hanno gli stessi diritti e doveri dei soci effettivi, fatta eccezione per il diritto di voto attivo e passivo.

L'Assemblea della CI delibera sull'iscrizione del socio onorario e del socio sostenitore.

Articolo 12

Alla CI si possono associarsi anche persone giuridiche che per il loro status, le finalità e il settore di attività, possano, e intendano, contribuire all'affermazione, allo sviluppo e alla crescita della CI ed al conseguimento delle finalità della medesima stabilite dal presente Statuto.

L'Assemblea della CI delibera sull'ammissione dei soci di cui al precedente articolo.

Articolo 13

L'Assemblea della CI viene eletta mediante suffragio diretto, libero e segreto da parte dei soci effettivi iscritti, in conformità al proprio Regolamento elettorale.

Le elezioni degli altri organi della CI sono di competenza dell'Assemblea in conformità con il presente Statuto e con il Regolamento di procedura della stessa.

La durata del mandato di tutti gli organi della CI è quadriennale.

Articolo 14

Lo status di socio della CI cessa:

- in caso di dimissioni o rinuncia, previa dichiarazione scritta;
- in caso di espulsione;
- in caso di decesso;
- in caso di scioglimento della CI.

Articolo 15

Il socio della CI può essere espulso, sollevato dall'incarico o sospeso, qualora trasgredisca in maniera grave e continuata le disposizioni del presente Statuto, delle Delibere dell'Assemblea e dell'Indirizzo programmatico della CI.

Le decisioni di cui al precedente comma sono di competenza del Comitato dei Garanti.

Il socio ha diritto di ricorrere contro la decisione del Comitato dei Garanti all'Assemblea della CI entro 30 giorni dalla notifica della delibera. La decisione dell'Assemblea, approvata con la maggioranza dei suoi membri (maggioranza assoluta), è inappellabile.

VI. DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Articolo 16

I membri della CI hanno i seguenti diritti:

- di eleggere e di essere eletti in tutti gli organi e le strutture della CI, ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto;
- di partecipare alla gestione e alle attività della CI e di essere regolarmente e dettagliatamente informati sul suo operato, di prendere visione dei documenti e delle decisioni ufficiali, prima, durante e dopo la loro approvazione;
- di avanzare proposte e di promuovere iniziative di ogni tipo riferite a tutte le attività della CI;
- di esprimere e formulare valutazioni critiche sul funzionamento della CI e sulla realizzazione dei programmi, e sull'attività di ogni singolo rappresentante e dei dirigenti eletti o nominati;
- di ricorrere, per la tutela dei propri diritti, al Comitato dei Garanti.

I membri della CI esercitano, inoltre, i diritti stabiliti dallo Statuto dell'Unione Italiana.

Articolo 17

I membri della CI hanno i seguenti doveri:

- di contribuire individualmente e collettivamente alla realizzazione dei programmi, delle decisioni e delle direttrici stabilite dagli organi della CI, assumendosene la responsabilità;
- di attenersi allo spirito e alla lettera del presente Statuto e dell'Indirizzo programmatico della CI, dello Statuto e dell'Indirizzo programmatico dell'UI e dei programmi fondamentali dei loro organi;
- di partecipare attivamente alle attività della CI e dell'Unione Italiana;
- di affermare, con coerenza e in piena libertà, l'identità e la coscienza derivanti della loro appartenenza nazionale.

VII. FORME ASSOCIATIVE PARTICOLARI, RAPPORTI CON LE ALTRE ISTITUZIONI, COSTITUZIONE DI SOCIETÀ E SEZIONI

Articolo 18

La CI stabilisce dei rapporti di collaborazione e di coordinamento con le altre CI e con gli Enti e le Istituzioni che operano in funzione delle esigenze della CI.

Le forme e le modalità di collaborazione e coordinamento di cui al precedente comma vengono regolate mediante accordi, intese, contratti, forme di partecipazione alla proprietà e alla gestione economica e da altri strumenti particolari.

Articolo 19

La CI può essere fondatrice o cofondatrice di Enti ed Istituzioni operanti in funzione degli interessi della CI.

Per la realizzazione delle proprie attività e delle proprie finalità istituzionali, ai sensi del presente Statuto, la CI può fondare o partecipare alla costituzione di società e aziende economiche, può svolgere attività economiche e imprenditoriali autonomamente o in collaborazione con imprese e società economiche, nonché con altre persone giuridiche e fisiche.

Articolo 20

La CI collabora con le altre CI, l'Unione Italiana, le autonomie locali e con le strutture regionali e statali nel coordinare e armonizzare attività volte a soddisfare gli interessi, individuali e collettivi, dei suoi membri.

Articolo 21

La CI ha la facoltà di costituire sezioni al fine di svolgere attività d'interesse generale per la CI (attività artistico-culturali, musicali, sportive, di ricerca, ecc.), oppure d'interesse specifico dei suoi membri (giovani, laureati, imprenditori, pensionati, fedeli, ecc.).

Ogni Sezione ha il proprio Presidente che la rappresenta e ne organizza l'attività.

L'Assemblea delibera in merito alla formazione delle Sezioni e ne conferma i rispettivi Presidenti, su proposta della Giunta Esecutiva .

VIII. ORGANI DELLA CI

Articolo 22

Sono organi della CI:

- l'Assemblea della CI;
- il Presidente della CI, che svolge pure le funzioni di Presidente dell'Assemblea .
- la Giunta Esecutiva .
- il Presidente della Giunta Esecutiva.
- il Comitato dei Garanti.

IX. L'ASSEMBLEA DELLA CI

Articolo 23

L'Assemblea della CI è il massimo organo rappresentativo e deliberativo degli Italiani residenti nel territorio di sua competenza ed è l'organo supremo della CI.

L'Assemblea è costituito da **11** rappresentanti eletti a suffragio diretto, eguale, libero e segreto, in conformità ai termini stabiliti dal Regolamento elettorale della CI.

Il mandato dei membri dell'Assemblea è di 4 anni.

Le elezioni per la nuova Assemblea vengono indette dal Presidente della CI almeno 60 (sessanta) giorni prima dello scadere del mandato.

La nuova Assemblea si riunisce entro un mese dalla proclamazione ufficiale dei risultati elettorali e viene convocata dal Presidente uscente.

I singoli candidati alle elezioni, ovvero le liste di candidati, vengono proposti direttamente dagli elettori mediante la raccolta di firme. Le proposte di candidatura vengono presentate corredate dalle firme di almeno 5 elettori e da un eventuale programma elettorale. Le specifiche modalità per le elezioni vengono fissate dal Regolamento elettorale della CI.

Articolo 24

Le procedure, l'iter dei lavori, le modalità d'elezione degli organi direttivi e dei corpi operanti, il ruolo e le funzioni dei corpi operativi dell'Assemblea le modalità e le maggioranze con cui si approvano le decisioni dell'Assemblea, le forme di candidatura delle varie funzioni elettive sono definiti dal Regolamento di procedura della stessa.

Articolo 25

L'Assemblea è il massimo organo rappresentativo e deliberativo della CI. Traccia le direttrici fondamentali di tutta l'attività, stabilisce i programmi, approva le conclusioni generali, nomina ed elegge gli organi direttivi e statuari, ne controlla l'attività, ispira l'azione di tutte le strutture, degli organismi operativi, degli Enti e delle Società della CI, nonché delle Istituzioni ad essa associati.

Articolo 26

L'Assemblea approva in particolare:

- l'Indirizzo programmatico fondamentale della CI;
- i lineamenti programmatici ed i piani di attività dei singoli settori e conferma i progetti proposti da tutti i suoi organi istituzionali ed operativi;
- lo Statuto e le relative modifiche ed integrazioni;
- il programma operativo annuale;
- il Bilancio di previsione ed il Conto consuntivo;
- il Regolamento elettorale della CI e il proprio Regolamento di procedura;
- tutte le decisioni, le conclusioni, gli indirizzi, i documenti e gli altri atti che interessino la vita, l'organizzazione, la gestione, la programmazione e lo sviluppo generale della CI;
- delibera lo scioglimento della CI ai sensi dell'articolo 62 del presente Statuto;
- le delibere per l'indizione di Referendum e le rispettive norme particolari per la loro attuazione.

Articolo 27

L'Assemblea esercita, inoltre, le seguenti funzioni:

- elegge il Presidente della CI, che congiuntamente è anche Presidente dell'Assemblea, il Presidente e i componenti la Giunta Esecutiva, i componenti e il Presidente del Comitato dei Garanti, in conformità ai termini stabiliti dal suo Regolamento di procedura;
- nomina gli altri organi stabiliti dal presente Statuto;
- elegge i componenti delle Commissioni permanenti o dei gruppi di lavoro dell'Assemblea diretti a seguire determinati settori di attività o a svolgere specifici incarichi;
- verifica e controlla l'operato di tutti gli organismi statuari e direttivi da essa eletti;
- esamina ed approva l'operato della Giunta Esecutiva e dei servizi amministrativi della CI;
- delibera sulle proposte della Giunta Esecutiva e ne indirizza l'attività;
- esamina le relazioni del Comitato dei Garanti;

- accoglie, dibatte e dà obbligatoriamente risposta alle interrogazioni e alle interpellanze dei suoi consiglieri;
- accoglie, dibatte ed approva le mozioni avanzate dai suoi componenti;
- esamina le interpretazioni autentiche delle norme del presente Statuto e degli altri regolamenti e decisioni della CI;
- nomina le Commissioni Elettorali delle CI preposte alle elezioni per l'Assemblea della CI , come pure le Commissioni Elettorali delle CI per le elezioni all'Assemblea dell'Unione Italiana;
- discute ed approva le forme di collaborazione e la fondazione di persone giuridiche di cui agli articoli 18, 19 e 20 del presente Statuto;
- delibera sulla costituzione di Sezioni della CI e ne conferma i Presidenti;
- delibera sulle iscrizioni dei soci onorari e dei soci sostenitori;
- delibera in merito ai ricorsi dei membri della CI contro le decisioni del Comitato dei Garanti;
- svolge altre funzioni e compiti in armonia con il presente Statuto.

Articolo 28

L'Assemblea, nella sua prima sessione, elegge il Presidente della CI ed il suo Vicepresidente, nonché il Presidente ed i componenti il Comitato dei Garanti.

Il Presidente e i membri della Giunta Esecutiva devono venire eletti entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua prima convocazione. In caso contrario, allo scadere del termine, vengono indette elezioni anticipate. Sino alla nomina dei nuovi organismi rimangono in carica, per il disbrigo degli affari correnti, quelli uscenti.

Articolo 29

L'Assemblea viene convocata dal Presidente della CI o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri. L'iniziativa può essere promossa dal Comitato dei Garanti nel caso di palese violazione o decorrenza dei termini stabiliti dallo Statuto, dal Regolamento elettorale o dal Regolamento di procedura dell'Assemblea .

Le sessioni dell'Assemblea sono ordinarie e straordinarie. Le sessioni ordinarie vengono convocate, di regola, ogni tre mesi e comunque non meno di due volte all'anno.

Di regola le sessioni dell'Assemblea sono pubbliche, fatta eccezioni nei casi previsti dal Regolamento di procedura della stessa.

Articolo 30

L'Assemblea può nominare, con particolare delibera, delle commissioni permanenti, incaricate di seguire determinati settori di attività e preparare proposte, programmi e documenti da sottoporre al dibattito e all'approvazione dell'Assemblea .

L'Assemblea allo stesso modo, può istituire commissioni straordinarie o gruppi di lavoro ad hoc.

La composizione delle commissioni, così come tutti gli altri organismi propositivi e deliberativi della CI, deve tenere conto dell'articolazione pluralistica dell'Assemblea .

Articolo 31

L'Assemblea è deliberativa se alle sessioni è presente la metà più uno dei membri effettivi.

Le decisioni dell'Assemblea sono valide, di regola, se per esse vota la metà più uno dei consiglieri presenti (maggioranza semplice). Lo Statuto e l'Indirizzo programmatico fondamentale della CI vengono approvati se per essi vota la metà più uno dei consiglieri eletti (maggioranza assoluta). Su proposta di almeno 5 consiglieri, e con approvazione a maggioranza semplice, le decisioni possono essere accolte con maggioranze più qualificate (maggioranza assoluta o dei due terzi).

Di regola, le votazioni sono palesi. Su proposta di un membro dell'Assemblea, e con l'approvazione della metà più uno dei consiglieri presenti, si proceda alla votazione a scrutinio segreto.

Le elezioni del Presidente della CI, del Presidente e dei componenti la Giunta Esecutiva, del Presidente e dei componenti il Comitato dei Garanti, si effettuano a scrutinio segreto.

Articolo 32

Il consigliere può presentare le sue dimissioni, in forma scritta e debitamente motivate, al Presidente della CI.

Il seggio rimasto vacante dell'Assemblea, viene assegnato al candidato che alle elezioni ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti.

X. IL PRESIDENTE DELLA CI

Articolo 33

La CI ha un proprio Presidente.

Il Presidente della CI svolge pure le funzioni di Presidente dell'Assemblea. Egli rappresenta la CI in tutte le relazioni interne ed esterne, nell'ambito delle competenze attribuitegli dall'Assemblea e stabilite dal presente Statuto.

Articolo 34

Il Presidente della CI convoca e presiede le sedute dell'Assemblea, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne coordina l'attività.

Egli promulga e firma gli atti, le decisioni e le delibere emanati dall'Assemblea, indice le elezioni ordinarie e suppletive, esercita altre funzioni direttive e rappresentative. Il Presidente può delegare temporaneamente i suoi compiti e le sue funzioni, in caso di necessità, ad un altro membro dell'Assemblea.

In caso di assenza, impedimento o altra motivata circostanza ovvero per delega o procura, il Presidente della CI, nello svolgimento dei compiti e mansioni previsti dal presente Statuto, viene sostituito dal Vicepresidente dell'Assemblea.

Il Vicepresidente dell'Assemblea coadiuva il Presidente della CI nell'espletamento dei suoi compiti e mansioni stabiliti dal presente Statuto.

Le funzioni di Presidente della CI e di Vicepresidente dell'Assemblea sono incompatibili con funzioni direttive a qualsiasi livello nelle formazioni politiche.

Articolo 35

Il Presidente della CI e il Vicepresidente dell'Assemblea vengono eletti con voto segreto dalla maggioranza più uno dei componenti l'Assemblea . Le modalità di candidatura e di voto sono stabilite dal Regolamento di procedura dell'Assemblea .

La funzione di Presidente della CI e di Vicepresidente dell'Assemblea può essere revocata (voto di sfiducia) dall'Assemblea su proposta motivata di almeno **6** consiglieri ed approvata con la maggioranza assoluta. Il Presidente della CI e il Vicepresidenti dell'Assemblea hanno diritto di rassegnare le dimissioni accompagnate da motivazione scritta.

Il Presidente della CI e il Vicepresidente dell'Assemblea dimessisi, o a cui è stata votata la sfiducia, sono tenuti a rimanere in carica, per il disbrigo degli affari correnti, sino all'elezione dei loro successori.

Articolo 36

L'Assemblea , su proposta di **5** consiglieri, della Giunta Esecutiva o del Comitato dei Garanti, può nominare un Presidente onorario della CI scelto fra i membri eletti dell'Assemblea , o fra gli iscritti alla CI, che per la sua attività, il contributo offerto e il proprio comportamento, si sia reso benemerito della Comunità Nazionale Italiana. La nomina del Presidente onorario avviene con le modalità fissate per l'elezione del Presidente della CI.

XI. LA GIUNTA ESECUTIVA

Articolo 37

La Giunta Esecutiva è l'organo esecutivo della CI. Risponde del proprio operato all'Assemblea .

Il Presidente della Giunta Esecutiva , eletto con voto segreto ed a maggioranza assoluta in qualità di mandatario, propone all'Assemblea la lista dei candidati per la composizione della Giunta Esecutiva .

La Giunta Esecutiva viene nominata dall'Assemblea , a scrutinio segreto, ed a maggioranza assoluta.

Articolo 38

La Giunta Esecutiva è composta da **5** membri compreso il Presidente. I membri della Giunta Esecutiva non sono necessariamente membri eletti dell'Assemblea . I membri della Giunta Esecutiva hanno facoltà di avvalersi di collaboratori ed esperti dei settori specifici di loro competenza.

Articolo 39

I componenti la Giunta Esecutiva si ripartiscono, su proposta del Presidente e in base al programma della stessa, i seguenti settori d'attività o incarichi:

- Educazione ed istruzione;
- Informazione ed editoria;
- Cultura, teatro, arte e spettacolo;
- Università e ricerca scientifica;
- Economia, finanze e bilancio;
- Affari giuridico-amministrativi, rapporti con le altre CI, l'Unione Italiana e i rappresentanti politici della Comunità Nazionale Italiana;
- Attività sociali, religiose e sanitarie;
- Attività sportive;
- Altri, qualora l'Assemblea ne riscontri la necessità.

L'attività della Giunta Esecutiva è collegiale.

Articolo 40

La Giunta Esecutiva esercita le seguenti funzioni ed incarichi:

- dà esecuzione alle decisioni, gli indirizzi programmatici ed i programmi fondamentali dell'Assemblea ;
- prepara, predispone e attua, in collaborazione con i corpi da essa costituiti e con i corpi e le commissioni dell'Assemblea , i programmi di lavoro annuali ed i piani di attività della CI;
- predispone il Bilancio preventivo ed il Conto consuntivo da approvare in sede di Assemblea ;
- sovrintende alla gestione dei servizi amministrativi e indirizza l'operato degli stessi;
- amministra i beni e il patrimonio della CI;
- stabilisce ed articola, in conformità ai programmi tracciati dall'Assemblea , i rapporti con le forze politiche e sociali e le altre strutture e organismi istituzionali (statali, regionali e cittadini) nel Paese e all'estero;
- coordina i rapporti di collaborazione con la Nazione Madre;
- delibera ed approva accordi e stipula contratti necessari allo sviluppo delle attività della CI;
- guida la gestione delle attività, l'attuazione delle iniziative e degli affari correnti della CI;
- organizza il concorso per la nomina degli impiegati dei servizi amministrativi, valuta i candidati e nomina il responsabile dei Servizi;
- svolge altre attività stabilite dal presente Statuto, dagli atti e dalle delibere approvate dall'Assemblea .

Articolo 41

Il mandato dei membri della Giunta Esecutiva è quadriennale.

Il Presidente e i componenti della Giunta Esecutiva possono essere revocati dall'Assemblea (voto di sfiducia) su proposta di almeno 6 consiglieri e con approvazione espressa dalla maggioranza assoluta dei consiglieri eletti. Nel caso il voto di sfiducia sia rivolto al solo Presidente, la revoca comprende anche gli altri componenti la Giunta Esecutiva .

I membri della Giunta Esecutiva hanno facoltà di presentare, motivandole, le proprie dimissioni all'Assemblea .

Il Presidente della Giunta Esecutiva e i membri della stessa dimessisi, o a cui è stato revocato il mandato, sono tenuti a rimanere in carica, per il disbrigo degli affari correnti, fino alla nomina dei loro sostituti.

Articolo 42

La Giunta Esecutiva si riunisce secondo le necessità e al minimo una volta al mese.
Le sedute della Giunta Esecutiva sono deliberative se è presente la maggioranza dei membri.
Le decisioni della Giunta Esecutiva sono valide se approvate a maggioranza semplice (la metà più uno dei presenti).

XII. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Articolo 43

Il Presidente della Giunta Esecutiva guida e rappresenta la Giunta Esecutiva .
La funzione di Presidente della Giunta Esecutiva è incompatibili con funzioni direttive a qualsiasi livello nelle formazioni politiche.

Articolo 44

Il Presidente della Giunta Esecutiva convoca e presiede le sedute della Giunta Esecutiva , ne stabilisce l'ordine del giorno, ne guida e coordina le attività. Sovrintende e controlla le funzioni dei Servizi amministrativi.

Articolo 45

Il Presidente della Giunta Esecutiva viene eletto, con voto segreto ed a maggioranza assoluta, dall'Assemblea in base ai termini del Regolamento di procedura della stessa. Può dimettersi dall'incarico presentando motivazione scritta alla Giunta Esecutiva e all'Assemblea . La Giunta Esecutiva e il suo Presidente sono tenuti a rimanere in carica, per il disbrigo degli affari correnti, sino all'elezione del nuovo Organo esecutivo.

-

XIII. IL COMITATO DEI GARANTI

Articolo 46

Il Comitato dei Garanti è composto da **3** membri, compreso il Presidente.

Il Comitato dei Garanti verifica la regolarità degli atti, delle decisioni, dell'operato e dell'azione della CI, dei suoi organi e organismi, ai sensi delle disposizioni del presente Statuto, dell'Indirizzo programmatico e di altri atti della CI.

Funge da Giuri d'onore e da organo di conciliazione per la soluzione delle controversie tra gli associati alla CI, nonché tra gli organismi e le strutture della CI. Decide, nel caso di contrasto fra le disposizioni approvate da diverse strutture della CI.

Ha la funzione di Corte d'Appello per tutte le istanze ed i ricorsi da parte degli associati, degli organi e organismi che compongono la CI. Svolge funzioni di secondo grado per tutte le istanze ed i ricorsi da parte dei membri e degli organi della CI.

Funge da Corte dei conti per il controllo delle spese e della gestione finanziaria della CI.

Il Comitato dei Garanti controlla, in particolare:

- l'applicazione delle disposizioni dello Statuto e degli altri atti della CI;
- l'esercizio dei diritti e dei doveri dei suoi associati;
- la gestione finanziaria e l'utilizzo dei mezzi materiali della CI;
- decide in merito all'espulsione, alla rimozione o alla sospensione dell'incarico, dei soci della CI.

Articolo 47

I membri del Comitato dei Garanti, su proposta del Presidente della CI o di una apposita commissione nominata dall'Assemblea , vengono eletti dalla stessa , voto segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea .

I membri del Comitato dei Garanti possono essere revocati su proposta di 6 consiglieri e con approvazione a maggioranza assoluta.

Il mandato dei componenti il Comitato dei Garanti è di 4 anni.

I membri del Comitato dei Garanti non possono essere membri di alcun altro organo della CI, ad eccezione dell'Assemblea .

Le funzioni di Presidente e di membro del Comitato dei Garanti sono incompatibili con funzioni direttive a qualsiasi livello nelle formazioni politiche.

Articolo 48

Il Comitato dei Garanti può richiedere, nel caso di effettive o presunte irregolarità o per motivi di reale necessità, la convocazione dell'Assemblea . Il Presidente della CI, presa visione della decisione e delle motivazioni del Comitato dei Garanti, ha il dovere di convocare l'Assemblea entro il termine di 15 giorni dalla data in cui gli è stata trasmessa comunicazione scritta da parte del Comitato dei Garanti.

Il Comitato dei Garanti esprime pareri, suggerimenti, conclusioni e decisioni. Può inoltrare suggerimenti e proposte all'Assemblea e alla Giunta Esecutiva .

Le deliberazioni del Comitato dei Garanti vengono approvate a maggioranza assoluta. Le decisioni relative ad eventuali ricorsi sono inappellabili.

Articolo 49

Il Presidente del Comitato dei Garanti convoca, guida e coordina i lavori dell'Organo e lo rappresenta.

Il Presidente del Comitato dei Garanti viene eletto dall'Assemblea , a scrutinio segreto, ed a maggioranza assoluta dei suoi membri.

XIV. REFERENDUM

Articolo 50

L'Assemblea , con apposita delibera, ha facoltà di indire dei Referendum estesi a tutti gli iscritti alla CI (soci effettivi aventi diritto al voto) su questioni ed argomenti di particolare importanza per la vita, la realizzazione dei diritti e lo sviluppo della CI e dei suoi membri. La proposta può essere avanzata da ogni singolo consigliere, su iniziativa della Giunta Esecutiva , o con la raccolta di almeno **90** firme di soci della CI aventi diritto al voto.

Articolo 51

La delibera con cui si approva l'indizione del Referendum deve essere approvata dalla maggioranza più uno dei componenti eletti dell'Assemblea . La delibera dell'Assemblea determina le modalità di attuazione del Referendum. Tale delibera deve specificare in modo chiaro il quesito a cui gli elettori sono chiamati a rispondere con un “sì” o con un “no”.

La proposta soggetta a Referendum risulta approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Nel caso di approvazione di una proposta al Referendum, l'Assemblea è tenuto ad emanare e a modificare tutti gli atti della CI necessari alla sua realizzazione entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla notifica ufficiale del risultato del Referendum.

XV. ORGANI E SERVIZI AMMINISTRATIVI

Articolo 52

La CI ha un proprio apparato amministrativo, costituito dai Servizi amministrativi della CI medesima. I principali criteri organizzativi e le funzioni dei Servizi sono stabiliti da una Delibera approvata dall'Assemblea .

Il Presidente della Giunta Esecutiva , sovrintende e controlla il funzionamento dei Servizi amministrativi e verifica l'operato dei lavoratori dei medesimi.

Articolo 53

I rapporti fra la CI e i lavoratori che costituiscono il collettivo dei Servizi sono regolati dallo Statuto della CI e dalla Delibera istitutiva approvata dall'Assemblea . La Giunta Esecutiva , a nome dell'Assemblea , stipula il contratto di lavoro con i lavoratori dei Servizi, ne ripartisce i compiti e le mansioni e nomina il responsabile dei Servizi.

Articolo 54

La nomina dei lavoratori dei Servizi della CI, e la loro sistemazione sul posto di lavoro, viene attuata, con particolare delibera, dalla Giunta Esecutiva , ricorrendo a tale fine, conformemente alla Legge, all'istituto del concorso pubblico. Con i lavoratori dei Servizi viene stipulato un contratto di

lavoro che regola i diritti e i doveri dei lavoratori e del datore di lavoro, relativamente allo svolgimento dei compiti sul posto di lavoro.

XVI. MEZZI E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Articolo 55

Le entrate della CI sono costituite da:

- sovvenzioni e finanziamenti statali, regionali, cittadini (variante: comunali) e di enti pubblici;
- contributi e donazioni di enti economici e culturali, di aziende, società, imprese, associazioni e singoli cittadini;
- proventi delle sue attività imprenditoriali ed economiche o sociali, o delle attività degli enti e degli istituti di cui è fondatore o cofondatore;
- proventi della gestione e della rendita di mezzi immobili, proprietà, titoli e capitali;
- contributi e donazioni di organi statali, aziende, associazioni e singoli cittadini della Nazione Madre;
- altre fonti.

XVII. ATTIVITÀ ECONOMICHE

Articolo 56

La CI può svolgere attività economiche ed imprenditoriali direttamente o in collaborazione con l'Unione Italiana, con le altre CI, con aziende, imprese e società economiche, al fine di assicurare delle adeguate forme di autofinanziamento, di promozione e di sviluppo complessivo delle strutture e dei bisogni della CI e dei suoi membri. A tale fine può effettuare investimenti, associare mezzi, beni e capitali, stipulare contratti, partecipare alla suddivisione di utili e profitti e sviluppare altre forme di collaborazione con soggetti economici, pubblici e privati.

Gli utili e i profitti della CI vengono utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle proprie attività e delle proprie finalità istituzionali, ai sensi del presente Statuto.

XVIII. ADESIONE AD ALTRE ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Articolo 57

La CI, con decisione dell'Assemblea , può aderire, quale membro collettivo, nelle forme e secondo i criteri previsti dalle leggi statali e dalle vigenti norme e convenzioni internazionali, ad altre associazioni sociali, culturali, economiche, sportive, scientifiche, ecc., nella Repubblica di Croazia e all'estero, nonché ad organizzazioni internazionali.

XIX. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Articolo 58

I soci della CI hanno diritto di essere informati in modo esauriente e completo sull'operato di tutti gli organi previsti dal presente Statuto.

Le sedute di tutti gli organi statutari sono, di regola, aperte al pubblico e alla stampa. Gli iscritti hanno diritto di prendere visione di tutti i principali atti, documenti e decisioni della CI.

Alle sessioni degli organi della CI i rispettivi Presidenti possono invitare, a loro discrezione, i rappresentanti dei mass-media, e degli Enti, Istituzioni e aziende d'interesse particolare per la CI, come pure i rappresentanti dell'Unione Italiana, e dei suoi organi, del Comune di **VISINADA**, della Regione **ISTRIANA** nonché dello Stato che si occupano delle Istituzioni e delle problematiche relative agli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana.

La CI informa in merito alle sue attività tramite i pubblici mezzi d'informazione ed in altri modi adeguati.

Articolo 59

La CI può pubblicare un proprio foglio d'informazione. La redazione e il Caporedattore vengono nominati dall'Assemblea , su proposta della Giunta Esecutiva . La Giunta Esecutiva predispone gli strumenti, i mezzi ed i presupposti necessari alla stampa del foglio d'informazione.

Responsabile legale dell'edizione è il Presidente della CI.

XX. NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 60

Il presente Statuto viene approvato dall'Assemblea della CI, in seguito a dibattito pubblico, con la maggioranza assoluta dei suoi membri .

Le modifiche e le aggiunte allo Statuto si accolgono con la stessa procedura e le stesse modalità previste per la sua approvazione. L'iniziativa può essere promossa da almeno 1/3 dei membri dell'Assemblea, da almeno 6 soci effettivi della CI (mediante la raccolta di firme), dalla Giunta Esecutiva .

Le interpretazioni autentiche delle disposizioni del presente Statuto vengono emanate dall'Assemblea che le accoglie con approvazione a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Articolo 61

Con l'entrata in vigore del presente Statuto (nella presente versione riveduta e corretta), cessa la validità del precedente Statuto della CI.

Entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, l'Assemblea della CI deve emanare e promulgare tutti gli atti necessari e adeguare la sua attività in conformità alle presenti disposizioni statutarie.

Articolo 62

La CI cessa di essere e di operare soltanto se tale decisione viene approvata mediante Referendum da almeno i 2/3 dei suoi membri aventi diritto di voto.

Nel caso che la CI cessi di esistere e di operare, secondo le modalità previste dalla Legge, la proprietà dei beni mobili e immobili della CI passa all'Unione Italiana.

Articolo 63

Dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea , il presente Statuto (versione riveduta e corretta) entra in vigore otto giorni dopo la sua pubblicazione sulla bacheca della CI.

Approvato dall'Assemblea della Comunità degli Italiani di **VISINADA** il giorno **22.12.1997**.

Il Presidente
dell'Assemblea, **BOCCATI ANTONIO**

VISINADA,22.12.1997.